



TRIBUNALE DI TIVOLI
SETTORE FALLIMENTARE

Prot 1034/U/2020
del 26.3.2020

Tivoli, 23 marzo 2020

Ai Curatori, Commissari e Liquidatori giudiziali

Oggetto: misure urgenti per la prevenzione della diffusione del COVID - 19 nel settore delle procedure concorsuali.

Il Presidente del Tribunale, su proposta dei giudici del Tribunale fallimentare dott. Fernando Scolaro, dott.ssa Caterina Liberati e dott.ssa Sibilla Ottoni,

considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 in materia di *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato in pari data sulla G.U. n. 70;

ritenuta la necessità di garantire la sicurezza degli ausiliari del magistrato (stimatori, custodi, professionisti delegati, curatori, commissari giudiziali e liquidatori) incaricati nell'ambito delle procedure e concorsuali;

L

adotta le seguenti misure

1. Attività di vendita e connesse attività custodiali e peritali

A) è disposta la revoca di tutti gli esperimenti d'asta fissati tra il 9 marzo ed il 31 maggio 2020

In relazione alle procedure interessate dalla revoca, i curatori/commissari/liquidatori giudiziali ovvero i professionisti da questi delegati, per quanto di rispettiva competenza:

- sono tenuti a pubblicare il presente provvedimento nelle procedure sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, per quest'ultimo come evento "avviso di rettifica" specificando nella motivazione "vendita revocata dal GD";
- non accetteranno più il deposito delle offerte cartacee in relazione agli esperimenti di vendita di cui al punto precedente;
- il giorno fissato per gli esperimenti di vendita revocati, sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di revoca con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, nel caso in cui il numero delle offerte non consente di garantire la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il professionista è autorizzato all'apertura delle buste non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, se del caso con la collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni;
- in tale occasione provvederanno a fissare un nuovo esperimento di vendita il quale – in conformità con quanto già disposto in materia di vendite nelle procedure esecutive immobiliari con decreto del 11 marzo 2020 – dovrà precauzionalmente essere fissato in data successiva al 15 giugno 2020, onde consentire che anche le visite ed altre attività connesse siano tenute successivamente al periodo contemplato dalla normativa emergenziale. I nuovi esperimenti di vendita si svolgeranno con il rispetto delle prescrizioni e dei termini previsti nel disciplinare di vendita e senza applicare alcuna riduzione del prezzo, emettendo e pubblicizzando ex novo il relativo avviso di vendita.



B) è disposta la revoca degli avvisi di vendita non ancora pubblicati

In relazione a tutte le procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nel programma di liquidazione approvato o negli atti conformi, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine.

C) è disposta la sospensione degli accessi presso gli immobili per qualunque ragione sino al 31 maggio 2020

La custodia non è sospesa ma sono sospesi, fino al 31 maggio 2020, gli accessi ordinari presso gli immobili staggiti salvo che la necessità di accesso all'immobile si imponga per urgenze indifferibili da rappresentare tempestivamente al gd.

D) è disposta la sospensione delle attività di visita degli immobili staggiti sino al 31 maggio 2020

E) è disposta la sospensione dell'attuazione degli ordini di liberazione fino al 31 maggio 2020

È sospesa fino al 31 maggio 2020 l'attuazione degli ordini di liberazione, con eccezione per le procedure per cui ci sia già stata aggiudicazione del bene; per tali procedure, l'attuazione della liberazione avverrà nel rispetto rigoroso delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti.

Si evidenzia che il d.l. n. 18/2020, pubblicato in G.U. in data di ieri e vigente da oggi, per quel che qui rileva, sospende i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, ferme le eccezioni espressamente indicate, sino a tutto il 31 maggio 2020, con la conseguenza che, in applicazione della normativa entrata in vigore, tutti i termini processuali - tra i quali, per interpretazione uniforme della sezione, anche quello del saldo prezzo - devono intendersi sospesi sino alla data sopra indicata.

2. Svolgimento delle udienze

Rilevato che l'art. 83 d.l. 18/2020, co. 1, dispone che "Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.", fatte salve le eccezioni già contemplate dal d.l. 11/2020, tra le quali

non è contemplato il procedimento prefallimentare né le altre procedure concorsuali, tutti i procedimenti sono sospesi sino alla data del 15.4.2020 e le relative udienze saranno rinviate con provvedimento del g.d.

Ai sensi dell'art. 83, co. 3, lett. a), ultimo periodo del d.l. n. 18/2020 rimane ferma l'eccezione relativa a "tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti", prevedendosi che "in quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile".

Si invitano pertanto le parti a segnalare con apposita istanza le ragioni di urgenza da sottoporre al giudice delegato o al giudice relatore.

3. Attività di apposizione dei sigilli e inventario

Per l'apposizione dei sigilli di cui all'art. 84 l. fall., trattandosi per sua natura di attività caratterizzata da urgenza, il curatore dovrà procedervi se lo stato dei luoghi consenta il rispetto assoluto delle norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze del Ministero della Salute, dovendo viceversa rinviare le operazioni a data successiva al 15 aprile 2020.

Le attività di inventario sono invece sospese fino al 15.4.2020, eccezion fatta per quelle prodromiche all'attività di vendita ex art. 104 ter, co. 7, l. fall., ossia quando "dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori", previa autorizzazione del g.d.

4. Ricevimento dei curatori, commissari e liquidatori giudiziali

E' sospeso il ricevimento dei curatori, commissari e liquidatori giudiziali presso l'ufficio del gd. I curatori sono invitati a limitarsi al deposito di istanze scritte, usando solo ove realmente necessario la segnalazione dell'urgenza. Laddove, per questioni urgenti, abbiano comunque necessità di conferire con il gd, sono invitati a contattare la cancelleria al fine di essere resi edotti sulle nuove modalità di ricevimento previste da ciascun giudice delegato.



5. Emissione dei mandati di pagamento

Per le istanze già inoltrate, il curatore, a fronte del deposito del provvedimento del g.d. che autorizza il pagamento ed emette il mandato, è tenuto – previa interlocuzione con l'istituto di credito al fine di renderlo edotto delle nuove modalità, trasmettendogli una copia del presente decreto – a comunicare con apposita istanza inserita nel fascicolo telematico l'indirizzo pec dell'istituto di credito, cui la cancelleria provvederà a trasmettere una copia conforme del mandato. Per il futuro, i curatori potranno fornire tale indicazione direttamente nell'istanza con cui chiedono l'autorizzazione al pagamento e l'emissione del mandato.

6. Accesso alla cancelleria fallimentare

- Sono in vigore le limitazioni all'accesso alle cancellerie già adottate in via generale.
- Per tutte le attività da svolgersi necessariamente attraverso il deposito o il ritiro di atti cartacei che siano **indifferibili**, quali, a titolo esemplificativo, il ritiro di certificati fallimentari; il deposito dei libri contabili nelle procedure delle quali sia dichiarata l'urgenza e di cui quindi i termini non siano sospesi; ritiro dei fascicoli di parte nel caso di prossima scadenza dei termini per l'impugnazione del provvedimento, ove non sospesi, la richiesta sarà inoltrata per via telematica, con specifica indicazione della concreta urgenza dedotta, ed a distanza di almeno 24 ore da tale trasmissione l'istante contatterà la cancelleria telefonicamente o con mail per fissare un appuntamento.

Le sospensioni delle attività, disposte con il presente provvedimento, sono provvisorie e passibili di variazione al mutare delle condizioni, e sono in particolare soggette all'esercizio del potere presidenziale previsto dall'art. 83 co. 6 del d.l. 18/2020, nell'esercizio del quale:

- sono state adottate, con decreto presidenziale n. 12/2020, misure generali per lo svolgimento delle udienze nel settore civile, da applicarsi anche nel settore fallimentare, per i provvedimenti urgenti da trattarsi fino al 15 aprile 2020;
- saranno adottate misure generali per lo svolgimento delle udienze nel settore civile, da applicarsi anche nel settore fallimentare, per il periodo successivo al 15 aprile.




Si pregano tutti i destinatari della presente di adoperarsi per l'immediata e urgente esecuzione degli incumbenti loro assegnati. I curatori, commissari e liquidatori giudiziali che avessero esperimenti di vendita fissati entro il 31 maggio sono pregati di darne comunicazione alla cancelleria, al fine di consentire il deposito del presente provvedimento nel fascicolo telematico della singola procedura.

Si manda alla Cancelleria fallimentare per la comunicazione del presente provvedimento via pec a tutti i curatori, commissari e liquidatori giudiziali.

Si manda alla Cancelleria di Presidenza per la trasmissione all'Ordine degli avvocati di Tivoli ed all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Tivoli, nonché per la pubblicazione sul sito del Tribunale.

Il Presidente del Tribunale

Stefano Carmine De Michele

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be 'S. De Michele', written over the printed name.